



CITTA' DI SPOLTORE

(Prov. di Pescara)

SETTORE COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DETERMINAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

L. R. 23 dicembre 1999, n. 135
L. R. 16 luglio 2008, n. 11 e s.m.i.
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
L. 30 luglio 2010, n. 122
L. R. 22 dicembre 2010, n. 59

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 35 del 02.07.2015
Pubblicato all'albo pretorio del comune dal 30.07.2015 al 14.08.2015

VERS.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
REV 3	02.07.2015	Versione con modifiche approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 02.07.2015	Dott.ssa Candida Carosella (resp. Uff. Commercio)
REV 2	12/08/2014	Versione con modifiche approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 12/08/2014	Dott.ssa Candida Carosella (resp. Uff. Commercio)
REV 1	21/03/2013	Versione con modifiche e aggiornamenti approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 21/03/2013	Aldo Pirera (consulente esterno)
REV 0	20/03/2012	Versione originale approvata con delibera di Consiglio Comunale (Commissario Straordinario) n. 6 del 20/03/2012	Aldo Pirera (consulente esterno)

INTRODUZIONE

Bisogna premettere che il Comune di Spoltore ha regolamentato la materia inerente il Commercio su Aree Pubbliche con la delibera n. 211 del 06.11.01 del Commissario Prefettizio con la quale è stato istituito il mercato nella frazione S. Teresa di Spoltore in via Volturmo e delibera di G.M. n. 193 del 06.11.02, con la quale è stata modificata la delibera commissariale nel senso di ridurre le giornate di mercato prima fissate, al solo giorno di sabato

Per quanto riguarda il mercatino del mercoledì che si svolge nella frazione di Caprara ed il mercato del giovedì che si svolge a Spoltore Paese, non risultano atti istitutivi o regolamentari degli stessi.

Il D. Lgs. 31.3.98, n. 114 “Riforma della disciplina del Commercio”, al Titolo X dispone la normativa inerente il commercio al dettaglio su aree pubbliche precisando, all’art. 28, comma 12 “Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto (G.U. 24.4.98, n. 95 - S.O.) emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri e le procedure di rilascio, la revoca ecc.

La Regione Abruzzo, nel rispetto delle previsioni legislative nazionali, ha emanato la L.R. 23.12.99, n. 135, indicando all’art. 14 “criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” all’art. 16 “Funzioni e compiti dei Comuni” da tali norme si trae che i Comuni devono:

- individuare le aree pubbliche da adibire al commercio sia su posteggi nei mercati che extra-mercato;
- le aree dove non è consentito il commercio su aree pubbliche;
- regolamentare l’esercizio delle attività commerciali, quale il rilascio delle autorizzazioni, i subentri ed ogni attività ad esso connesso.

Dall’adozione dell’unica delibera del 2001, sono intervenute notevoli leggi regionali: LL.RR. 11/08; 10/09; 50/10; 56/10; 17/10 e 59/10 quest’ultima ha modificato la L.R. 135/99 e nazionale D.M. 20.11.07; D. Lgs. 59/10; L. 122/10; Direttiva Comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.

Da una verifica amministrativa espletata con l’ausilio della Polizia Municipale, risulta che il Comune di Spoltore non ha una normativa comunale adeguata alla richiamata legislazione di settore.

Da sopralluoghi effettuati nei mercati e sul territorio con l’assistenza della Polizia Municipale è risultato che gli operatori commerciali da anni si sono insediati “spontaneamente” nelle aree mercatali e che la quasi totalità di essi sono sprovvisti di autorizzazione e connessa concessione del suolo pubblico, anche se provvisti del pagamento per l’occupazione del suolo pubblico.

Alcuni operano come spuntisti, alcuni operano con autorizzazioni di altri Comuni, altri con autorizzazioni che dovevano essere convertite dai vari Comuni di provenienza.

Dalla sintetica analisi fatta, risulta necessario riordinare la materia al fine di dare una certezza agli operatori commerciali presenti da anni nei mercati ed uno strumento regolamentare necessario per una doverosa vigilanza da parte della Polizia Municipale ed un controllo amministrativo da parte del Comune-Suap.

Per quanto concerne i mercati del sabato istituito per la frazione S. Teresa e Villa Raspa, gli stessi non hanno prodotto le aspettative amministrative in quanto, al momento, in ogni “mercato” sono presenti rispettivamente un commerciante ed un imprenditore agricolo.

Nel Regolamento, all'art. 7 sono state confermate le collocazioni di detti operatori.

Al fine di dare un servizio più completo alla cittadinanza è stata individuata una nuova area nel piazzale angolo Via Vasto della contrada Frascone per lo svolgimento di un mercatino sperimentale, con una forte presenza di imprenditori agricoli, da svolgersi tutti i giorni escluso i giorni festivi e domenicali.

Alla luce della intervenuta normativa Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 39 e all'insediamento della nuova amministrazione, si rende necessario aggiornare il presente Regolamento.

Da quanto esposto si è provveduto a redigere il presente regolamento che è composto da 43 articoli.

N.B.: - Le modifiche, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21.03.2013, sono indicate in grassetto

- **Dove è indicata la parola Comune (se necessario) deve intendersi SUAP**
- **La modulistica allegata è da intendersi come fac-simile**
- **Il Suap provvederà, previo eventuale adeguamento, alla definitiva pubblicazione dei modelli nei termini fissati dal D.P.R. 7.9.2010, n. 160 e s.m.i.**

Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98 e art. 5, della L. R. 135/99, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale:

- ☞ su posteggi dati in concessione **nei termini di cui all'art. 37, comma 3;**
- ☞ su qualsiasi area consentita **purchè** in forma itinerante.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su mercati settimanali o su posteggi isolati (fuori mercato) **nonché per l'attività commerciale svolta in forma itinerante.**

3. Il regolamento favorisce lo sviluppo delle attività commerciali e promozionali sulle aree pubbliche in generale e in particolar modo dei mercati e fiere, attraverso un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e delle possibilità di acquisto dei consumatori.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il regolamento prevede le seguenti finalità:

- ☞ favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e una adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore e ai turisti;
- ☞ assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrio ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- ☞ rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale dei mercati e delle fiere, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- ☞ valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- ☞ salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- ☞ salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente.

Art. 2 FONTI NORMATIVE

- Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- Legge Regionale n. 135 del 23.12.1999, modificata dalla Legge Regionale n. 10 dell'8 marzo 2006; L.R. n. 10 del 4 agosto 2009 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
- Ordinanza Ministero della Salute 03 aprile 2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2002;
- Decreto Ministeriale 20 novembre 2007;
- Legge Regionale n. 11 del 16 luglio 2008 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 10 del 28 marzo 2010;

- Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
- Legge Regionale n. 17 del 12 maggio 2010;
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- **L. R. 20 ottobre 2010, n. 42;**
- Legge Regionale n. 50 del 29 novembre 2010;
- Legge Regionale n. 56 del 10 dicembre 2010;
- Legge Regionale n. 59 del 22 dicembre 2010 “Attuazione direttiva 2006/123/CE”;
- **Conferenza unificata Stato – Regione del 5.7.12;**
- **D. L. 3.2.12, n. 5 convertito con L. 4.4.12, n. 35;**
- **D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.**

Art. 3 DEFINIZIONI

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

E' l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

AREE PUBBLICHE

Sono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio e le aree, di qualunque natura, destinate ad uso pubblico.

POSTEGGIO

E' la parte di area pubblica o di area privata, di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione al titolare della autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l'attività.

POSTEGGIO ISOLATO

E' la parte dell'area pubblica che viene data in concessione al titolare della autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l'attività a carattere permanente, periodico o temporaneo.

MERCATO

E' un'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni o tutti i giorni della settimana per l'offerta al dettaglio di merci e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi. La qualifica di area mercatale è recepita nelle norme urbanistiche.

MERCATO SPECIALIZZATO

Si intende un mercato con almeno il 90% dei posteggi trattanti merceologie del medesimo genere o affine.

Il restante 10% dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.

FIERA

Si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

NUMERO DI PRESENZE IN UN MERCATO

Indica il numero delle volte in cui un operatore si presenta per partecipare ad un mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.

NUMERO DI PRESENZE EFFETTIVE IN UNA FIERA

Il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

AUTORIZZAZIONE

E' l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune, sede del posteggio, per gli operatori aventi la concessione del posteggio.

SETTORI MERCEOLOGICI

E' un insieme di prodotti. Può essere: alimentare, non alimentare, misto.

TEMPORANEO

E' un periodo di tempo coincidente con lo svolgimento delle manifestazioni e/o riunioni straordinarie di persone (fiere, feste ecc.) che non può superare 30 giorni.

STAGIONE

E' un periodo di tempo - anche frazionato - non superiore a 90 gg. Che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

BANCO TEMPORANEO

E' un insieme di attrezzature da esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale.

NEGOZIO MOBILE

E' un mezzo attrezzato autorizzato sotto il profilo igienico-sanitario.

SOCIETA'

Società di persone, società di capitali, cooperative.

CONCESSIONE

Si intende l'atto, rilasciato dal **Suap**, che consente l'utilizzo di un posteggio per un periodo definito.

AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

E' l'autorizzazione rilasciata a soggetto titolare della concessione di posteggio in un'area pubblica.

“AUTORIZZAZIONE DI TIPO B”

E' la S.C.I.A. inviata al Comune dove si intende avviare l'attività, che può coincidere anche con quello di residenza, per gli operatori itineranti, che l'abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio italiano.

MIGLIORIA

E' la possibilità di poter apportare modifiche o sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio nel medesimo mercato.

SPUNTA

E' la modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati.

Art. 4

SFERA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dal presente regolamento, dalle leggi Regionali, dalle leggi dello Stato, dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali. Il presente Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel registro delle imprese i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs. 18.5.01, n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. Il presente Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori, ai sensi dell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08.
3. Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, il presente Regolamento non si applica a chi venda o esponga per la vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.

Art. 5

ATTRIBUZIONI DELEGATE AL COMUNE

1. Ai sensi della L. R. n. 135 del 23/12/1999, il **Suap** esercita le funzioni e compiti concernenti:
 - a) Il rilascio delle autorizzazioni annuali, stagionali e temporanee nell'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) L'estensione merceologica della autorizzazione alla vendita nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari; (per il settore alimentare);
 - c) La voltura del titolo autorizzatorio per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, la conversione delle autorizzazioni;
 - d) La sospensione, la revoca del titolo autorizzatorio e la decadenza della concessione del posteggio.
2. La definizione dei regolamenti sottoposti all'acquisizione dei pareri delle Associazioni di categoria e dei consumatori presenti nella Regione, tra quelle più rappresentative a livello nazionale.
3. Gli atti concernenti l'istituzione, la modifica e la soppressione dei mercati e fiere nonché lo spostamento degli stessi, nel rispetto delle norme vigenti nello strumento urbanistico.
4. Sono altresì attribuite al Sindaco la competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 per le violazioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 6

INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE, MERCATALI E FIERISTICHE

1. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, sono state confermate e/o individuate le aree di proprietà comunale sulle quali può essere svolto il commercio secondo le modalità seguenti:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su posteggi assegnati temporaneamente;
 - c) su qualsiasi area pubblica per la quale è consentita la vendita in forma itinerante.

2. Le aree dei mercati sono quelle delimitate nella cartografia allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenziano le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Gli uffici comunali interessati provvederanno a predisporre la numerazione e la segnaletica per ogni posteggio da occupare.

Lo spazio per il passaggio dell'operatore commerciale può essere predisposto in sequenza di due posteggi.

MERCATI SETTIMANALE O RIONALI

a) Spoltore Capoluogo – P.zza Di Marzio – Via Dietro le Mura – (giovedì);

b) Frazione Caprara; (mercoledì)

c) Contrada Frascone, Via Vasto (piazzale) [**sabato e**]¹ **mercoledì**;

d) S. Teresa – Via Nora² – sabato ;

e) ³;

f) ⁴;

INDIVIDUAZIONE AREE E PERIODO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee vengono individuate le seguenti aree con i relativi periodi di svolgimento:

a) Spoltore Capoluogo:

San Panfilo – mese di aprile;

Madonna del Popolo – 1^a settimana di settembre;

b) Frazione Caprara:

– S. Filippo Neri – mese di maggio;

– SS. Cosma e Damiano – 2^a domenica di ottobre, la manifestazione si svolge con alcuni giorni di anticipo e posticipo rispetto alla domenica, in relazione alle necessità organizzative;

– EX ONMI – festa della trebbiatura – 1^a settimana di agosto;

– EX ONMI – Palio dei quartieri – fine luglio inizio agosto

c) Frazione Cavaticchi:

- area antistante la Chiesa S. Giacomo – ottobre;

d) Frazione Santa Teresa –

- Festa di S. Teresa – ultima domenica di agosto (due giorni prima e dopo) – Via Nora – P.zza Marino di Resta – Via Voltorno;

- **area antistante le scuole elementari e dell'infanzia sabato periodo estivo**

e) Frazione Villa Raspa:

¹ La presente parola prima sostituita con Delibera di C.C. n. 50 del 12.08.2014, è stata successivamente soppressa con Delibera C.C. n. 35 del 02.07.2015

² La presente parola è stata sostituita con Delibera di C.C. n. 50 del 12.08.2014

³ Lettera soppressa con Delibera di C.C. n. 50 del 12.08.2014

⁴ Lettera soppressa con Delibera di C.C. n. 50 del 12.08.2014

- Festa S. Camillo de Lellis - Via Parigi – Via Taranto – Via Lecce – mese di luglio;

f) Villa S. Maria:

Festa della birra – periodo estivo;

Festa di S. Maria – mese di agosto;

g) Contrada Frascone:

- Festa “Amici di Frascone” – mese di luglio

2. Nelle suddette aree, si possono svolgere **anche altre manifestazioni temporanee** di interesse pubblico **quali: mercatini natalizi o altri mercatini individuati dall’Amministrazione comunale;**

3. Le manifestazioni si svolgeranno in concomitanza alla predisposizione dell’isola pedonale. L’orario di esercizio delle attività commerciali è dalle ore 18.00 alle ore 01.00, salvo diverse indicazioni della Giunta Comunale.

4. I titolari di più settori merceologici, all’atto della domanda, sono tenuti ad indicare la specializzazione merceologica con cui intendono frequentare il mercato, la fiera o manifestazioni; nel caso di più settori merceologici dichiarati, il posto viene assegnato per il settore merceologico prevalente.

5. L’esatta localizzazione delle singole manifestazioni è formalizzata dal Responsabile della P.M.

TAB. A

MERCATO SETTIMANALE DEL [SABATO E]⁵ MERCOLEDI'

**CONTRADA FRASCONE
PIAZZALE ANGOLO VIA VASTO – S.P. 16 BIS**

ELENCO POSTEGGI

N.	SUP.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	NOTE
01	30	E.A	SI	L.R. 135/99
02	30	E.A	SI	L.R. 135/99
03	30	E.A	SI	L.R. 135/99
04	20	A.	SI	L.R. 135/99
05	20	A.	SI	L.R. 135/99
06	20	A.	SI	L.R. 135/99
07	20	A.	SI	L.R. 135/99
08	9	I.A.	SI	D.Lgs. 228/01
09	9	I.A.	SI	D.Lgs. 228/01
10	9	I.A.	SI	D.Lgs. 228/01
A	20	I.A.	SI	D.M. 20.11.07
B	20	I.A.	SI	D.M. 20.11.07
C	20	I.A.	SI	D.M. 20.11.07
D	20	I.A.	SI	D.M. 20.11.07
E	20	I.A.	SI	D.M. 20.11.07
F	20	I.A.	SI	D.M. 20.11.07
G	20	I.A.	SI	D.M. 20.11.07
H	20	I.A.	SI	D.M. 20.11.07
I	20	I.A.	SI	D.M. 20.11.07
L	20	I.A.	SI	D.M. 20.11.07
M	20	I.A.	SI	Autofurgone A. e S.A.B
N	30		SI	Autofurgone A. e S.A.B
O	30		SI	Autofurgone A. e S.A.B

A = alimentare

E.A. = extra alimentare

I. A. = Imprenditore Agricolo

⁵ La presente parola prima sostituita con Delibera di C.C. n. 50 del 12.08.2014, è stata successivamente soppressa con Delibera C.C. n. 35 del 02.07.2015

TAB. B

MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI'

CONTRADA CAPRARA

ELENCO POSTEGGI

N.	SUP.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	LOCALIZZAZ: POSTEGGIO
01	30	E.A	SI	L.go della Chiesa
02	34	E.A	SI	"
03	30	E.A	SI	"
04	10	I.A.	SI	Via Indipendenza
05	10	I.A.	SI	"
06	10	E.A.	SI	"
07	18	A.	SI	"
08	10	E.A	SI	"
09	30	E.A	SI	Rione S. Rocco
10	30	E.A	SI	"
11	30	E.A	SI	Via Indipendenza

I posteggi verranno assegnati a coloro che erano presenti sul mercato al 31 dicembre 2010 secondo quanto risultante dal registro delle presenze.

Settori Merceologici: A. = Alimentare E.A. = Extra alimentare
 I.A. = Imprenditore agricolo; S.M. = Settore misto

TAB. C

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'

SPOLTORE CAPOLUOGO

ELENCO POSTEGGI

N.	SUP.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	LOCALIZZAZ. POSTEGGIO	NOTE
01	18	A.	SI	P.zza di Marzio	Porchetta
02	8	A.	SI	"	Ittici
03	18	A.	SI	"	Frutta e verdura
04	42	E.A.	SI	"	Abbigliamento
05	28	E.A.	SI	"	Biancheria intima
28	40	A.	SI	Via Dietro le Mura	Prodotti caseari
06	18	E.A.	SI	"	
07	24	E.A.	SI	"	Casalinghi
08	24	E.A.	SI	"	Casalinghi
09	50	E.A.	SI	"	Biancheria
10	40	E.A.	SI	"	Calzature
11	24	E.A.	SI	"	Biancheria intima
12	40	E.A.	SI	"	Abbigliamento
13	18	E.A.	SI	"	Merceria
14	32	E.A.	SI	"	Abbigliamento
15	24	E.A.	SI	"	Bigiotteria
16	32	E.A.	SI	"	Abbigliamento
17	40	E.A.	SI	"	Merceria
18	40	E.A.	SI	"	Calzature
30	55	A.	SI	P.zza di Marzio	Frutta e verdura
20	18	A.	SI	"	Ittici
29	20	A.	SI	"	Porchetta
19	16	I.A.	SI	Belvedere	Frutta e verdura
21	16	I.A.	SI	"	Frutta e verdura
22	16	I.A.	SI	"	Frutta e verdura
23	9	I.A.	SI	"	Frutta e verdura
24	9	I.A.	SI	"	Frutta e verdura
25	9	I.A.	SI	"	Frutta e verdura
26	9	I.A.	SI	"	Frutta e verdura
27	16	I.A.	SI	"	Uova - polli

I posteggi verranno assegnati a coloro che erano presenti sul mercato al 31 dicembre 2010 secondo quanto risultante dal registro delle presenze.

Settori Merceologici: A. = Alimentare E.A. = Extra alimentare
I.A. = Imprenditore agricolo; S.M. = Settore misto

TAB. D

MERCATINO DI SERVIZIO DEL SABATO INVERNALE

Fraz. SANTA TERESA

VIA NORA ⁶

ELENCO POSTEGGI

N.	SUP.	SETT. MERC.	DISPONIBILITA'	NOTE
01	30	I.A.	SI	D. Lgs. 228/01
02	30	I.A.	SI	D. Lgs. 228/01
03	30	E.A	SI	L.R. 135/99
04	30	E.A	SI	L.R. 135/99
05	30	A.	SI	L.R. 135/99
06	30	A.	SI	L.R. 135/99
07	30	A.	SI	L.R. 135/99
A	30	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
B	30	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
C	30	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
D	9	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
E	9	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
F	9	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
G	9	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
H	9	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
I	9	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
L	9	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
M	9	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
N	9	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07
O	9	I.A.	Convenzione	D.M. 20.11.07

Le aree individuate, qualora non assegnate o non occupate, possono essere utilizzate per il commercio itinerante con le modalità previste dall'art. 8.

I posteggi verranno assegnati a coloro che erano presenti sul mercato al 31 dicembre 2010 secondo quanto risultante dal registro delle presenze.

Settori Merceologici: A. = Alimentare E.A. = Extra alimentare
 I.A. = Imprenditore agricolo;

⁶ La presente parola è stata sostituita con Delibera di C.C. n. 50 del 12.08.2014

TAB. E

MERCATINO DI SERVIZIO DEL **SABATO ESTIVO SPERIMENTALE**

Fraz. SANTA TERESA – AREA ANTISTANTE LE SCUOLE

ELENCO POSTEGGI ⁷

⁷ Tabella soppressa con Delibera di C.C. n. 50 del 12.08.2014

**Art. 7
LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI**

NR. AREE	AREE PUBBLICHE	SETT. ALIM.	SETT. E.A.	SETT. I.A.	AUTOR. DI TIPO	NOTE
1	Ingresso cimitero		4		T	Fiori steiariche festa tutti i santi
2	Via Parigi – Via Taranto (Villa Raspa)	1		1		
3	C.da Frascone – Piazzale angolo Via Vasto	2	1	1		
4	Feazione S. Teresa	1	1	1		
5	Via Italia		1			Vendita fuochi pirici
6	Via Mare Adriatico		1			Vendita fuochi pirici
7	Via F. fellini		1			Vendita fuochi pirici
8	Via Maiella		1			Vendita fuochi pirici
9 ⁸	interno al parco di Via Montinope	1				Vendita prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande
10 ⁹	interno al parco di Via del Convento	1				Vendita prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande fuochi pirici
11 ¹⁰	interno al parco di Santa Teresa	1				Vendita prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande fuochi pirici

* P = permanente – S = stagionale – T = temporaneo - I.A. = imprenditore agricolo
A = alimentare E.A: = extra alimentare

I posteggi verranno assegnati a coloro che erano presenti sul mercato al 31 dicembre 2010 secondo quanto risultante dal registro delle presenze.

Per i posteggi isolati individuati, è stato acquisito il parere favorevole della Polizia Municipale per quanto concerne le esigenze di tutela della viabilità. Per l’assegnazione dei posteggi si applicano i criteri previsti dall’art. 21.

Le aree individuate, verranno assegnate nel dettaglio dagli Organi di Polizia Municipale, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, igienico sanitarie e dell’occupazione del suolo pubblico. Le aree individuate, qualora non assegnate o non occupate, possono essere utilizzate per il commercio itinerante con le modalità previste dall’art. 8.

Le aree individuate **potranno essere** rideterminate **in merito: alla** superficie, **al** settore merceologico e **al** tipo di autorizzazione con appositi provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale.

⁸ Posteggio inserito con Delibera C.C. n. 35 del 02.07.2015

⁹ Posteggio inserito con Delibera C.C. n. 35 del 02.07.2015

¹⁰ Posteggio inserito con Delibera C.C. n. 35 del 02.07.2015

Art. 8

MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è inviata al **Suap** nel quale si intende avviare l'attività, che può coincidere con quello di residenza.
2. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita su tutto il territorio nazionale, a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago; nelle fiere su tutto il territorio nazionale; su posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, nonché su ogni area pubblica non vietata, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta sul suolo pubblico.
3. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 78 della L. R. 11/08 e **art. 69 del D. Lgs. 59/10 come modificato dal D. Lgs. 147/12.**
4. L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco. Non può avere concessione di posteggio collegata alla sua "autorizzazione", può sostare nelle aree **non vietate** dal Comune con le modalità e i tempi appresso indicate:
5. Il commercio al dettaglio in forma itinerante può essere svolto nelle aree consentite dal Codice della Strada e nei termini previsti dal successivo art. 30;
6. Le soste possono essere **consentite** soltanto in punti che distino fra loro non meno di 300 mt.;
7. Le soste possono essere consentite in una stessa area per non più di 2 ore. **Decorso tale termine è vietato tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.**
8. La vendita in forma itinerante, per motivi di **viabilità, traffico e di igiene e sanità o per altri motivi di pubblico interesse** è vietata nel Centro Storico di Spoltore Paese.
9. Il commercio di bevande alcoliche consentite, può essere svolto da chi è in possesso della licenza prevista dall'art. 86 del Tulpis e della licenza fiscale ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 4 del D. Lgs. 504/95, nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle tipologie sotto riportate:
 - ✓ strade extraurbane principali;
 - ✓ strade extraurbane secondarie;
 - ✓ strade urbane di scorrimento.
10. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato altresì per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse in tutte quelle aree particolari stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 9, comma 2 che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D. Lgs. 228/01.

Art. 9
DISCIPLINA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio del commercio dei prodotti agricoli sulle aree pubbliche ricomprese nel Comune di Spoltore ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla D. Lgs. 228 del 18/05/2001 e **D.M. 20.11.07**.
2. Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
3. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre.
4. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 10
MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

1. I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati come punti di vendita devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato e delimitato, in linea con la segnaletica prospiciente il percorso degli acquirenti.
2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso, dei VV. FF. e di mezzi di emergenza.
- 3.¹¹

Art. 11
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DEI
PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA ITINERANTE

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio, in forma itinerante, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 228/01, previa **Comunicazione** di Inizio Attività al **Suap** del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti.
2. La **Comunicazione di inizio attività**, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata dal ricevimento da parte del SUAP della

¹¹ Il presente comma è stato abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 21/03/2013

comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori agricoli qualora liberi.

Art. 12
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE
DI POSTEGGI – IMPRENDITORI AGRICOLI

1. In caso di apertura di nuovi mercati con vendita al dettaglio o di sopravvenuta disponibilità dei posteggi nei mercati esistenti, saranno riservati agli imprenditori agricoli almeno il 15% del totale dei posteggi disponibili.

2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita degli imprenditori agricoli che saranno assegnati a seguito di bando pubblico sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

a) Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato;

b) Maggiore anzianità di esercizio di impresa;

c) Anzianità dell'attività maturata come iscrizione al Registro Imprese per l'attività di imprenditore agricolo;

d) A parità di data di ricevimento della domanda prevale la maggiore età;

e) Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti della medesima tipologia, farà fede la data spedizione, o di presentazione della domanda.

3. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno per la spunta, i posteggi riservati agli imprenditori agricoli. Gli imprenditori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.

4. La concessione del posteggio può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.

5. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli imprenditori agricoli, tramite spunta giornaliera, su ogni mercato, osservando i seguenti criteri di priorità:

☞ Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;

☞ Anzianità dell'attività maturata come iscrizione al Registro Imprese per l'attività di imprenditore agricolo;

☞ **Maggiore anzianità di esercizio di impresa;**

6. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che, per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere, si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato dalla Polizia Municipale;

7. L'attività di vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

8. Agli imprenditori agricoli non verranno computati ai fini della revoca della concessione del posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purchè adeguatamente comprovate e comunicate al **Suap**.

9. Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di tre mesi.

10. Oltre a tali periodi verrà applicato, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 28.

Art. 13 ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

1. Il mercato rionale si effettua con periodicità settimanale il mercoledì, giovedì e sabato mediante posteggi fissi o assegnati a turno nelle aree individuate all'art. 6;

2. Ove la giornata di mercato rionale ricada in un giorno festivo, o dichiarato tale o in caso di festività locale o patronale, il Sindaco, previa richiesta dei commercianti e/o delle loro Organizzazioni di categoria **e dei consumatori**, può anticiparne o posticiparne la data dandone pubblico avviso.

3. L'orario dell'attività dei mercati del ¹², mercoledì, giovedì e sabato viene così fissato:
- nel periodo invernale (1° ott. – 30 aprile) dalle ore 07,30 alle ore 13.00;
- nel periodo estivo (1° maggio – 30 sett.) dalle ore 07.00 alle ore 13.00.

4¹³

5.¹⁴

6. Dopo l'orario di apertura del mercato, l'addetto al mercato assegna agli aventi diritto, i posteggi non occupati dai concessionari assenti.

7. Per i mercati del mercoledì, giovedì, sabato non è consentita l'installazione più di un'ora prima dell'orario di apertura e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 12.00 se non per gravi intemperie o nei casi di comprovata necessità.

8. Gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 9, possono sgomberare, previo avviso all'addetto del mercato, il posteggio prima dell'ora fissata per mancanza di prodotti da commercializzare.

9. L'operatore che anticipa lo sgombero del posteggio rispetto all'orario stabilito, senza giustificato motivo, viene considerato assente.

10. Entro le ore 14.00 tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'intera area.

11. In occasione di manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Sindaco può autorizzare l'insediamento di banchi, qualora disponibili, in aggiunta ai posteggi in organico sino ad esaurimento dell'area messa a disposizione.

Art. 14 DOMANDA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere oltre alla indicazione delle generalità (ragione sociale se società), la partita IVA, l'indirizzo del richiedente e l'indicazione della sua nazionalità; inoltre l'interessato deve dichiarare:

¹² La presente parola è stata soppressa con Delibera di C.C. n. 50 del 12.08.2014

¹³ Disposizione soppressa con Delibera di C.C. n. 50 del 12.08.2014

¹⁴ Disposizione soppressa con Delibera di C.C. n. 35 del 02.07.2015

- ☞ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 bis della L. R. 135/99 e **art. 71, commi 1 e 5 del D. Lgs. 59/10**;
- ☞ di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al c. 4 bis, dalla L. R. 135/99; (per gli alimentaristi);
- ☞ il settore merceologico e la specializzazione per la quale è richiesta l'autorizzazione;
- ☞ il numero e la superficie del posteggio appositamente previsto in relazione ai prodotti da porre in vendita;
- ☞ di **avere un'anzianità di impresa** (iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su Aree Pubbliche se già in attività);
- ☞ di non essere assegnatario di **più di due** concessioni **nell'ambito del medesimo settore merceologico** di posteggio nel **medesimo** mercato;
- ☞ **di avere un'anzianità di servizio dell'attività dal _____**;
- ☞ **di essere in possesso di eventuale certificato di regolarità contributiva (DURC).**

2. Alla domanda non devono essere allegati certificati di residenza o di attestazione della sede legale ne certificati già in possesso dell'Amministrazione, salvo un valido documento di identità personale.

L'interessato nella domanda dovrà indicare i riferimenti esatti delle certificazioni autodichiarate, necessarie per l'istruttoria della pratica.

3. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve le priorità indicate al successivo art. 21, lett. e) del bando.

5. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di **ricevimento della domanda o SCIA nei termini di cui al successivo art. 19, c. 3**.

6. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.

Art. 15 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività commerciale su area pubblica, non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree individuate, destinate all'esercizio di tale tipo di attività.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività commerciale su posteggi sparsi non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree individuate.

3. Le autorizzazioni suddette non possono essere negate nei casi in cui, nell'ambito delle specifiche aree previste, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta, salvo specifica destinazione del posteggio dovuto a motivi igienicosanitari o per altri motivi organizzativi o di interesse pubblico.

4. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata con le modalità previste dall'art. 14. Sono fatte salve le pluri-assegnazioni attualmente in atto.

5. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato solo mediante subingresso.

6. Il **SUAP** può rilasciare autorizzazioni stagionali per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante per prodotti a carattere stagionale (angurie, meloni, arance ecc.) nonché autorizzazioni temporanee in caso i manifestazioni di interesse

pubblico. **(feste pasquali, natalizi ecc. previo parere favorevole da parte della P.M. per quanto di competenza.)**

7. L'autorizzazione in originale deve essere esibita agli Organi di vigilanza.

8. Unitamente al trasferimento dell'azienda viene variata la titolarità del titolo autorizzativo.

Art. 16

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nel locale mercato è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente.

2. L'autorizzazione di cui al 1° comma abilita anche a l'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, **nonché alla partecipazione a fiere e sagre che si svolgono sul territorio nazionale**, limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso.

3. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente itinerante è inviata al **Suap** ove si intende iniziare l'attività che può coincidere con quello dove l'operatore ha la residenza. (persona fisica), o sede legale in caso di società o cooperative. Per tale attività è vietata l'esposizione della merce su area pubblica.

4. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al comma 3 abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Per tale vendita si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08 e **art. 69 del D. Lgs. 59/10**.

5. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'esercizio dell'attività in forma itinerante abilita alla partecipazione alle fiere, sagre, manifestazioni e feste che si svolgono sia nell'ambito della Regione Abruzzo sia nell'ambito delle altre Regioni.

6. L'Amministrazione Comunale può riservare un posteggio per ciascun mercato, da destinare ad operatori diversamente abili, in deroga alla procedura di cui all'art. 21.

7. L'Amministrazione potrà altresì riservare uno o più posteggi o aree per le attività artigianali di servizio compatibili con la gestione del mercato.

Art. 17

CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione su posteggi è rilasciata con riferimento ai settori merceologici previsti per l'esercizio del commercio al dettaglio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. R. 11/08, a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

2. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 4 bis della L. R. 135/99 e **art. 71, c. 2 del D. Lgs. 59/10**.

3. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e di varietà merceologiche.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito del territorio regionale, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

5. Nella domanda di autorizzazione deve essere dichiarato quanto previsto dal precedente art. 14, comma 1.

6. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda, se disponibile o, in mancanza, di altro posteggio il più possibile simile a quello richiesto.

7. Detto posteggio e la concessione di suolo pubblico devono essere indicati nell'autorizzazione, pena la non validità della stessa.

Art. 18 **AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

2. Limitatamente ai soli soggetti e cittadini dell'Unione Europea si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L. R. 135/99, purchè l'interessato sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro documento equipollente rilasciato dal Paese di provenienza.

3. Per coloro che non sono in possesso di alcun titolo autorizzativo rilasciato dal Paese di provenienza, per la verifica dei requisiti morali e professionali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 9/11/07, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE" relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e la direttiva 2006/100/CE.

4. I soggetti e cittadini diversi da quelli di cui al primo comma, devono dimostrare di avere i requisiti previsti dalla "Disciplina dell'immigrazione e dalle norme sulle condizioni dello straniero" e dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero".

5. I soggetti di cui al terzo comma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Art. 19 **FIERE – SAGRE – FESTE – MANIFESTAZIONI** **DOMANDE CONTEMPORANEE - PRIORITA'**

1. Il **Suap** entro il 30 ottobre di ciascun anno rende pubblico il calendario dei mercati o delle fiere dell'anno successivo e indica eventualmente le date e i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché le date del loro recupero. Per l'anno **2012** questo comma non si applica.

2. Il **Suap** può affidare ad altro soggetto delegato l'organizzazione delle fiere o mercati, può, altresì, affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa e di servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché delle manifestazioni temporanee attraverso apposite convenzioni non onerose ai seguenti soggetti:

- alle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche e alle **Associazione degli imprenditori agricoli**;

- **alle** Cooperative e Consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche **e Enti pubblici**.

3. Le domande di partecipazione alle fiere locali devono pervenire al **Suap**, mediante lettera raccomandata o altri sistemi consentiti, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.

4. Ai fini della formazione della graduatoria valgono i seguenti criteri di priorità:

- 1) più alto numero di presenze effettive nella fiera **ecc.**;
- 2) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dalla iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- 3) specializzazione merceologica meno presente sul mercato, fiera, ecc.
- 4) anzianità di esercizio nella fiera**
- 5) data di **arrivo** della raccomandata **o di altri sistemi consentiti di cui al c. 3.**

5. Le domande di partecipazione alle fiere devono essere inviate al protocollo del **Suap** o di altro soggetto delegato all'Organizzazione, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.

6. Le domande possono essere presentate per l'assegnazione delle concessioni di posteggio anche per più manifestazioni in numero non superiore a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola volta.

7. La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere, da affiggersi all'albo pretorio del **Suap** almeno venti giorni prima dello svolgimento di ciascuna fiera, viene formulata, oltre che dai criteri di priorità sopra indicati, anche sulla base di ulteriori criteri:

- criteri previsti dal **Suap**, sentite le Organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale.

8. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.

9. Alle fiere che si svolgono sul territorio comunale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione di Tipo A o di Tipo B provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

10. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.

11. I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente comma 1, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità di iscrizione del soggetto al Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

12. Nelle fiere di cui al presente articolo, il **Suap** può assegnare fino a un massimo del 5% ulteriore rispetto ai posteggi disponibili a beneficio di operatori rimasti esclusi dalla graduatoria nell'ordine di priorità rispetto alla data di **ricevimento della domanda con le modalità previste al c. 3.**

13. Le disposizioni dell'art. 14 bis della legge 125/01, riformulato dal comma 2, dell'art. 23 della L. 7.7.09, n. 88 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasioni di Sagre, Fiere o Feste Paesane. La vendita di bevande alcoliche è consentita nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 176 del T.u.l.p.s. dalle ore 07,00 alle ore 24,00.

14. Le Associazioni, i Comitati **o simili**, qualora organizzatori di manifestazioni **temporanee quali: feste di partito, di comitati, di associazioni, sagre, fiere e simili**, entro il mese di febbraio di ogni anno comunicano al Suap il programma di massima delle manifestazioni da svolgere indicando:

- la data e il luogo di svolgimento della manifestazione;
- relazione illustrativa della manifestazione indicando le attività previste: intrattenimento, spettacolo, ballo in piazza, gare, spettacoli viaggianti – fuochi di artificio – luminarie – somministrazione di alimenti e bevande – vendita di prodotti ecc.;
- nei casi ove è previsto l'intervento della commissione **tecnica** comunale **o altro organismo tecnico competente per materia** sui pubblici spettacoli. Il tecnico incaricato **dagli organismi di cui sopra sopra**, dovrà predisporre in triplice copia gli elaborati e gli atti necessari per l'eventuale rilascio della licenza di cui all'art. 68, **in ogni caso è assicurata la verifica di cui all'art. 80 del R.D. 773731** (Tulps).

15. Qualora il Comune affida la gestione ai soggetti di cui al comma **2**, questi devono garantire il rispetto delle norme di divieto a carico dei concessionari di posteggi di cui al successivo art. 30, nonché il divieto di utilizzo di generatori di corrente rumorosi.

16. Qualora l'Amministrazione comunale predispone pozzetti o linee di allaccio di energia elettrica, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di allacciarsi a tali impianti nel rispetto delle condizioni fissate dalla stessa, in caso contrario l'organizzatore della manifestazione deve essere in possesso di un gruppo elettrogeno a norma.

17. Per l'esercizio della manifestazione temporanea ogni commerciante propone domanda su apposito modulo. Qualora i posteggi sono insufficienti per la totalità dei richiedenti, si procederà ai sensi dell'art. 21.

Art. 20

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI - SPUNTA

1. I concessionari di posteggio non presenti nell'orario previsto dall'art. 13 del Regolamento, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle somme dovute per il canone per l'occupazione del suolo pubblico e di altri oneri dovuti.

2. I posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolino di spunta" tenuto dalla Polizia Municipale. (Registro delle presenze e delle assenze)

3. L'assegnazione temporanea dei posteggi avviene in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità nel rispetto della specializzazione merceologica assegnata al posteggio.

4. Se successivamente a detta assegnazione, dopo aver installato il banco, si dovesse presentare il titolare di concessione, quest'ultimo non avrà diritto, per quel giorno, ad occupare il posto a lui assegnato ma gli verrà concesso di occupare un altro posto solo se eventualmente si rendesse libero; il tutto sotto la vigilanza del personale della Polizia Municipale addetto al mercato.

5. L'area in concessione non può essere assegnata qualora vi insista un box o chiosco o locale o, su essa, si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.

6. La dislocazione dei posteggi è indicata nell'allegata cartografia, che fa parte integrante del presente Regolamento.
7. Il competente ufficio comunale provvederà, ogni sei mesi, alla formazione della graduatoria, tenuto conto del numero delle presenze documentate nel mercato.
8. Ai fini della formazione della graduatoria, l'ufficio conteggerà le presenze in seguito specificate.
9. La graduatoria sarà affissa e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nel mese di gennaio e luglio. La graduatoria ha validità semestrale.
10. I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, perché il frequentatore munito della relativa autorizzazione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra, purché gli stessi commercializzano le stesse merci del titolare del posteggio o, in assenza di queste, le merci dello stesso settore merceologico.
11. Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi, prima dell'orario di accesso al mercato, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.
12. La posizione nella graduatoria è titolo preferenziale in caso di bando pubblico per l'assegnazione di posteggi nei mercati comunali.

Art. 21

BANDO PUBBLICO ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO

1. In caso di posteggi resisi disponibili, il **Suap** pubblica, nell'albo Pretorio, un bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili. Copia del bando va trasmessa alle Organizzazioni Sindacali di categoria degli operatori del settore.
2. Il bando deve contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione merceologica;
 - b) il termine di 30 gg. entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art. 14;
 - c) il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando;
 - d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amm.vo;
 - e) i titoli di priorità per l'assegnazione dei posteggi quali:
 - maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato ai sensi dell'art. 2, comma 12 della L. R. 135/99;
 - anzianità **dell'impresa** come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - **anzianità di esercizio dell'attività;**
 - **eventuale possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).**
3. Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono proporre motivato ricorso al **Suap** avverso la stessa;
4. Il responsabile del servizio entro i successivi 15 gg. decide sul ricorso;
5. Entro 30 gg. dalla fine del suddetto iter, il responsabile procede al rilascio del titolo autorizzativo;

6. Prima della pubblicazione del bando, il responsabile dell'ufficio competente predispone una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati presenti sul mercato che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri prima citati.

7. I posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

Art. 22 VERIFICA DELLE ASSENZE

1. Le assenze vengono rilevate in tutti i giorni di mercato dalla Polizia Municipale.
2. Esse vanno trasmessi al SUAP competente, il quale provvede a predisporre ogni sei mesi il "ruolino di spunta" (graduatoria).
3. E' giudicato assente l'operatore concessionario di posteggio a carattere continuativo che non occupi il posteggio stesso entro l'orario di inizio delle vendite o che lo lascia prima dell'orario stabilito, previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 23 POSTEGGI NON ASSEGNATI TRASFERIMENTI – PRIORITÀ

1. Qualora nel mercato o fiera esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare di attività esistente sul mercato di trasferirsi in uno di essi è accolta prioritariamente, rispetto a domande presentate nei termini di cui all'art. 21.
2. I restanti posteggi liberi saranno assegnati con bando pubblico e con le modalità di cui al precedente art. 21.

Art. 24 VERIFICHE DELLE PRESENZE

1. Gli Agenti della Polizia Municipale devono rilevare la presenza di operatori occasionali che occupano giornalmente posteggi già dati in concessione, ciò per creare una graduatoria di priorità nell'assegnazione di posteggi.
2. Ai fini della predisposizione della graduatoria (ruolino di spunta), per presenza sul mercato, deve intendersi il numero di volte che l'operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Art. 25 CASI DI GRAVITÀ O DI RECIDIVA

1. In caso di recidiva, il Dirigente del SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di effettivo svolgimento del mercato, in proporzione alla tipologia dell'autorizzazione (temporanea, stagionale o permanente)

Art. 26 RECIDIVA

1. La recidiva si realizza nel caso il titolare di autorizzazione commetta una stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, indipendentemente se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante il pagamento in misura ridotta.

Art. 27
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Oltre che per i motivi indicati da norme vigenti, l'autorizzazione è revocata e conseguentemente la concessione del posteggio, decade qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, (sedici mercati) per le autorizzazioni permanenti, e un mese per le autorizzazioni stagionali, salvo il caso di assenza di comprovata necessità per malattia, nei termini di cui al successivo art. 28, o non inizi l'attività entro 6 mesi dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

2. La decadenza si applica, inoltre:

- a) Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali;
- b) Per mancato utilizzo del posteggio nei termini indicati al primo comma va immediatamente comunicato all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto alla lett. a) comporta la revoca dell'autorizzazione e la decadenza della concessione del posteggio previo espletamento della procedura prevista dalla L. 241/90, va comunicata all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Dirigente dell'ufficio competente revoca l'autorizzazione e conseguentemente la decadenza della concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Art. 28
IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 27, comma 1, vengono considerati motivi di impedimento all'esercizio dell'attività:

- 1) degenza in ospedale o clinica o altre strutture simili;
- 2) convalescenza post-operatoria, ospedaliera traumatica, per esaurimenti fisici e nervosi, clinicamente documentati;
- 3) cure termali o ambulatoriali;
- 4) maternità ed allattamento;
- 5) astensione facoltativa post-partum nonchè per malattia del bambino di età inferiore a tre anni;
- 6) cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la categoria (bronchiti, artriti, reumatismi);
- 7) servizi resi allo Stato;
- 8) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa, (es.: carcerazione di innocente, sequestro, ecc.);

2. L'operatore ha diritto a farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purchè socio, familiare o dipendente;

3. Le assenze dal mercato per le limitazioni di cui ai punti da 1 a 6 devono essere certificate e comunicate al **Suap** entro 30 gg. dall'evento.

Art. 29
SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola S.C.I.A. da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di

posteggio, per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune dove è stata iniziata l'attività del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis, commi da 1 a 4 **della L. R. 135/99 e art. 71, c. 1 o c. 2, del D. Lgs. 59/10, qualora autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande.**

2. L'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma pubblica o con scrittura privata registrata. La S.C.I.A. è presentata ai sensi del precedente comma 1, è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate.

3. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, della concessione di posteggio posseduta dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente.

4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 bis, comma 5 della L. R. 135/99 **e art. 71, c. 6 del D. Lgs. 59/10**, deve darne comunicazione entro tre mesi dell'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione del posteggio annesso.

5. In caso di verifica da parte degli Organi di Vigilanza, l'operatore commerciale subentrato, dovrà esibire la precedente autorizzazione, la copia della S.C.I.A. e la relativa ricevuta di presentazione in originale.

Art. 30

DIVIETI A CARICO DEI CONCESSIONARI

a) Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione delle merci", **con sistemi di illustrazione sonora**, qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni;

b) Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, primo comma del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.L.P.S. - R.D. 6/5/1940, n. 635, modificato dall'art. 7 della Legge 11/5/1981, n. 213. E' altresì vietata la somministrazione di alcolici dai soggetti privi della licenza di cui all'art. 86 del TULPS.

Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi ad eccezione degli strumenti da punta e taglio autorizzati dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 37 del Tulps;

E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita di pane nei mercati, il quale potrà essere venduto esclusivamente confezionato mediante l'utilizzo di speciali automezzi all'uopo omologati ed autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione competente;

c) Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti consumatori e dei mezzi di soccorso, è vietata l'esposizione delle merci appese sul fronte esterno al banco di vendita. Le tende utilizzate per la copertura del banco di vendita devono avere un'altezza **dal suolo non inferiore a 2 mt. Le medesime non devono impedire il regolare passaggio di persone e mezzi di soccorso.**

d) Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti consumatori, è vietato posizionare banchi di vendita che ostruiscono ingressi di immobili pubblici e privati, salvo espressa autorizzazione degli interessati;

e) L'operatore commerciale, assegnatario di posteggio non può cedere ad altri parte dell'area e non può scambiarsi il posteggio avuto in concessione.

E' inoltre vietato:

- Vendere all'esterno dei posti di vendita. E' quindi vietata la vendita sulle corsie di passaggio;
- Accatastare merci o contenitori vuoti nei passaggi e nei luoghi di servizio;
- **utilizzare cassette riciclate per frutta e verdura per alimenti;**
- Depositare nei posteggi merci in avanzato stato di deterioramento;
- Porre in vendita merci o articoli diversi da quelli che sono previsti nell'autorizzazione amministrativa in possesso;
- Depositare, anche dopo il riassetto del posteggio, detriti e rifiuti, cassette piene o vuote ed altre cose, fuori dai posteggi e lungo le corsie o luoghi comuni;
- Tenere nei posteggi tabelle, cartelli o stampanti non autorizzati dalla Autorità comunale;
- Consentire ai clienti di manipolare le merci senza gli appositi guanti;
- Trattenersi all'interno del mercato dopo l'orario di chiusura senza regolare e motivato permesso del dirigente del Settore;
- Uccidere e pulire animali;
- Tenere nei posteggi materiali infiammabili che non costituiscano oggetto di commercio autorizzato;
- Effettuare nuove derivazioni di energia o attacchi agli impianti esistenti o aggiunte di lampade, funzionamento di apparecchiature, senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale; Procedere a modifiche di qualsiasi natura nella struttura del posteggio, senza avere preventivo assenso dall'Autorità comunale;
- Acquistare merci direttamente dai produttori all'interno dei mercati;
- Gettare carta, liquidi ed altri rifiuti nei luoghi e spazi riservati al passaggio;
- Svolgere tutte quelle azioni, attività e comportamenti che possono compromettere la disciplina e l'igiene del Mercato e degli spazi annessi;
- Lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;
- Far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
- Attirare i compratori con grida e schiamazzi;

- Arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita;
- Distribuire stampati, fogli volanti ed oggetti, affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Compiere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina, il decoro e la pulizia del mercato;
- L'attività di scarico merci, nonché la lavorazione delle stesse, che potrà essere effettuata negli orari determinati dall'Amministrazione comunale;
- L'installazione di teli laterali che impediscano la visuale, se non in caso di intemperie;
- Compiere ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
- Conficcare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi genere o comunque danneggiare la pavimentazione stradale;
- Dividere il proprio posteggio con altri operatori.

Art. 31 VENDITA A DOMICILIO

1. Coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui alla L. R. 135/99, possono esercitare la vendita di merci a domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o intrattenimento o svago, nel rispetto della normativa comunale.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08 e **art. 69 del D. Lgs. 59/10**.

Art. 32 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Il commercio su area pubblica deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia igienico sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con particolare riguardo all'etichettatura dei prodotti, alla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;

2. Il commercio su area pubblica di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti, la conservazione in maniera igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche.

3. I commercianti di generi alimentari commestibili non preconfezionati devono munirsi di appositi guanti protettivi per la manipolazione dei prodotti; gli stessi guanti devono essere usati anche dagli acquirenti per la scelta delle derrate alimentari.

4. Gli addetti alla vendita di prodotti alimentari devono essere in possesso dell'attestato **di formazione personale di idoneità sanitaria**.

5. Le derrate alimentari devono essere collocate su appositi banchi ad un'altezza di almeno 60 cm. dal suolo.
6. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti, è consentita l'esposizione a terra, **è vietato lasciare sull'area pubblica residui vegetali**.
7. Qualora l'attività di vendita su area pubblica di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come struttura di vendita, gli stessi devono avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente;
8. Se il commercio su area pubblica riguarda prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, lo stesso può avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura prevista dalla normativa vigente;
9. Il commercio su area pubblica di carni fresche consentite, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non sono allacciate alle reti idrica, fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non avvenga utilizzando, come struttura di vendita, veicoli che hanno idonee caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente.
10. E' vietato vendere, in forma itinerante, le carni fresche.
11. Per quanto concerne la vendita di prodotti ittici, la vendita può essere effettuata utilizzando attrezzature aventi le caratteristiche approvate dal servizio veterinario competente.
12. Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacente, non può essere esercitato il commercio di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.
13. Il commercio di animali vivi, per ragioni igienico-sanitarie e per le caratteristiche dell'area riservata ai produttori agricoli nel mercato è vietato.
14. Le modalità di vendita e di somministrazione di prodotti alimentari sono stabilite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 15.05.02, dai Regolamenti C.E. n. 852/04 e 853/04 (pacchetto igiene) nonché dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia igienico-sanitaria.

Art. 33

CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le concessioni di posteggi sul mercato settimanale, quelle stagionali, temporanee sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure fissate dalle vigenti disposizioni e determinate dal Consiglio Comunale.
2. Il pagamento riferito alla tassa di occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 6560465 o bancario n. IT-62-I-07601-10700-000006560465 oppure on line intestato a ICA S.r.l. Spoltore - Cosap.
3. Per gli spuntisti il pagamento avverrà brevi manu ad opera di personale addetto.
4. Le occupazioni abusive del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate sono sanzionate dagli art. 41 e 42 del Regolamento.

5. I canoni di concessione possono essere adeguati in base agli indici di rivalutazione ISTAT.

Art. 34 **SOSPENSIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

1. La concessione del posteggio è sospesa nei seguenti casi:
 - accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (Cosap, Tarsu, Canoni).
 - recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
 - infrazioni previste dalla normativa comunale, regionale, statale e comunitaria.
2. La sospensione dell'attività avviene con le modalità di cui al precedente art. 25.
3. Per quanto concerne la sospensione di cui al primo comma, essa cessa contestualmente con il pagamento dei tributi comunali dovuti.

Art. 35 **NORME GENERALI**

1. Gli Organi di Polizia Municipale e l'Ufficio competente sono incaricati di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria, costantemente aggiornata, dei posteggi esistenti nel territorio comunale, previsti per l'esercizio del commercio di tipo Permanente, anche a carattere stagionale con relativa localizzazione, numero distintivo e dimensione, indicando se gli stessi siano liberi e disponibili per la assegnazione oppure già concessi, ed il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessione, l'Ufficio Competente provvede all'aggiornamento del Registro.
3. L'orario di attività di vendita del mercato settimanale e delle altre forme di vendita di commercio su aree pubbliche, è regolato con Ordinanza del Sindaco nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento e dall'art. 50, c. 7 del D. Lgs. 18.8.00, n. 267 (TUEL).
4. In occasione di fiere o mercato, **di altre manifestazioni di pubblico interesse o** altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco, può rilasciare, sentite le OO. SS. di categoria, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis della L. R. 135/99 **e 71 del D. Lgs. 59/10**.
5. Per motivi organizzativi, i richiedenti l'autorizzazione temporanea devono far pervenire l'istanza redatta su appositi stampati predisposti dal Comune almeno 30 gg. prima dello svolgimento della manifestazione.
6. La Polizia Municipale, per motivi di viabilità e traffico, è incaricata ad accertare la regolarità del posizionamento del mezzo di vendita.
7. I commercianti su Aree Pubbliche, ed in particolare coloro che vendono prodotti alimentari, hanno l'obbligo di lasciare l'area concessa senza accumuli di rifiuti.
8. A tal fine l'Amministrazione comunale provvederà a collocare appositi contenitori nei quali dovranno confluire i rifiuti prodotti.
Qualora il mercato coincide con un giorno festivo, lo stesso, **su richiesta degli operatori**, può essere recuperato in un giorno indicato dall'Amministrazione comunale

9. Si da atto che il Sindaco è autorizzato a dislocare gli operatori commerciali, titolari di autorizzazione nei vari posteggi di mercato o fiera, secondo precisi criteri di ordine merceologico, tenuto conto della necessità di rispettare la vigente normativa igienico-sanitaria.

10. Analoga facoltà è riconosciuta al Sindaco, dalla norma di cui sopra, in considerazione delle diverse misure di ingombro delle strutture di vendita utilizzate dagli operatori commerciali.

Art. 36 DISPOSIZIONI COMPATIBILI

1. I soggetti che esercitano il commercio su area pubblica sono sottoposti alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio al dettaglio, in quanto compatibili e, nello specifico:

- requisiti professionali per l'accesso all'attività;
- orari di vendita;
- esposizione dei prezzi;
- vendite straordinarie;
- vendite presso il domicilio del consumatore;
- obbligo di vendita;

2. Le aree pubbliche già individuate dalle delibere del Consiglio Comunale citate nell'introduzione e quelle introdotte o modificate dal presente regolamento restano confermate, così come le relative planimetrie, salvo le modifiche introdotte dal presente Regolamento;

3. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono i diritti acquisiti, se in possesso dei requisiti morali, professionali, nonché in regola con il pagamento dovuto per l'utilizzo del posteggio occupato.

Art. 37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, salvo per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante di cui all'art. 9 della L. R. 135/99.

2. Gli imprenditori agricoli, **singoli o associati, su loro richiesta**, possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 20.11.2007 (mercati riservati agli imprenditori agricoli).

3. Il Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08 e **art. 69 del D. Lgs. 59/10**.

4. Con intesa in sede di conferenza unificata **del 5.7.12**, sono **stati** individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- **concessione scadute prima dell'8.05.10 sono rinnovate fino al decimo anno successivo alla data di rilascio della stessa;**
- **le concessioni scadute dopo l'8.05.10, sono rinnovate fino al 05.07.17;**

5. Ai commercianti su aree pubbliche presenti nei rispettivi mercati alla data del 31.12.2010, in regola con i pagamenti di competenza comunale (cosap, tarsu, canone ecc.) in deroga a quanto previsto dall'art. 21 verrà rilasciata l'autorizzazione amministrativa con l'indicazione del numero del posteggio e relativa concessione di suolo pubblico.

6. In occasione della prima assegnazione dei posteggi nei mercati di S. Teresa e c.da Frascone, gli stessi possono essere modificate le dimensioni in relazione al tipo dei mezzi di vendita.

Art. 38

ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI E PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. È fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza l'autorizzazione amministrativa, la concessione del posteggio, la registrazione sanitaria, dove prevista ed ogni atto autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. I concessionari devono, inoltre, curare che sul fronte esterno del banco di vendita sia apposto, visibile al pubblico, il numero di identificazione del posteggio assegnato dal Comune. La mancanza dei sistemi di identificazione comporta la sanzione prevista dal successivo art. 41 e in caso di recidiva la sospensione dell'attività fino a 4 mercati settimanali.

3. Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo della esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 85 della L.R. 11/08.

4. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, debbono indicare, in modo chiaro, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Art. 39

R I M A N D I

1. Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente Regolamento, si rimanda al dettato delle leggi richiamate in premessa, e nello specifico alla Legge Regionale n. 135/99, alla L. R. 11/08, al D. Lgs. 18.5.01, n. 228, al D.M. 20.11.07, al D. Lgs. 59/10, alla L. 122/10, alla L. R. n. 59/10, **all'intesa della Conferenza unificata del 05.07.12** e alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, in quanto applicabili.

2. Il Consiglio Comunale adeguerà il presente Regolamento in riferimento all'organico delle merceologie e dei posteggi individuati almeno ogni 3 anni, o in caso di intervenuta nuova legislazione.

Art. 40

NORME ABROGATE

1. Sono abrogate tutte le norme comunali in materia di commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla delibera del Commissario Straordinario n. 211 del 6.11.01; delibera di G.M. n. 193 del 6.11.02 e **Delibera del Commissario straordinario n. 6 del 20.03.12** nonché ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 41

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento e Ordinanze Sindacali, si applicano le sanzioni previste dagli artt. **22**, 28, 29 e **30** del D. Lgs.114/98 e dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18.8.2000:

Norma violata e motivazione	Sanzione pecuniaria	Pagamento in misura ridotta	Sanzione accessoria
a) commercio aree pubbliche mediante posteggio senza autorizzazione - art. 28, c.2-3 e art. 29/1 D. Lgs. 114/98	Da €.2.582,00 a €.15.493,00	€. 5.164,00	Confisca delle attrezzature e della merce
b) commercio aree pubbliche itinerante senza autorizzazione - art. 28/2-4 e art. 29/1 D. Lgs. 114/98	c.s.	c.s.	c.s.
c) commercio aree pubbliche itinerante su posteggio senza autorizzazione	c.s.	c.s.	c.s.
d) commercio aree pubbliche – occupazione abusive del suolo pubblico - art. 20 bis L.R. 135/99 - art. 28/9 e art. 29/1-3 D. Lgs. 114/98	c.s.	c.s.	c.s.
e) commercio aree pubbliche – inottemperanza limiti/divieti deliber.ne comunale - art. 28/16 art. 29/2-3 D. Lg. 114/98	Da 516,00 a €. 3.098,00	1.032,00	Eventuale sospensione attività non > 20 gg.
f) commercio aree pubbliche inottemperanza orari – Ordinanza Sindacale - art. 28/12 D. Lgs. 114/98 e art. 7 bis D. Lgs. 267/00	Da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00	

2. Le sanzioni di cui alla lett. f) della tabella sopra riportata potranno essere graduate con apposito atto deliberativo della G.M.

3. Per quanto non previsto **dalla suddetta tabella**, si rinvia a quanto previsto dagli artt. **22**, 28, 29 e **30** del D. Lgs. 114/98.

4. Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL:
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00;

5. I seguenti comportamenti sono puniti con un sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art.7 bis del D. Lgs. 267/00 (Tuel) :

- **La mancanza delle indicazioni di cui al precedente art. 38, 2° comma;**
- non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- non esibire l'autorizzazione amministrativa alla richiesta degli organi di vigilanza;
- non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge per l'alto grado di inquinamento acustico;
- utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle zone limitrofe, nei termini e nei limiti previsti dalla disciplina di settore;
- occupare abusivamente una porzione di area non concessa;
- depositare derrate alimentari a contatto con il pavimento non rispettando così le norme igienico-sanitarie;
- affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;
- introduzione nel mercato di veicoli per trasporto di persone o merci non autorizzati;

6. Per quanto concerne le procedure inerenti le sanzioni accessorie in merito all'occupazione di suolo pubblico si rinvia a quanto previsto dall'art. 20 bis della L. R. 135/99 introdotto dall'art. 20, comma 1 della L.R. 29.11.10, n. 50.

7. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L. 24.11.81, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

9. Con riferimento al regolamento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative del Comune di Spoltore per la violazione dei Regolamenti ed Ordinanze (Del. C.C. n. 18 del 21.04.2011), la competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/81, a ricevere gli scritti difensivi da parte del trasgressore, ad effettuare l'audizione personale del trasgressore, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della stessa legge (ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione atti), per le violazioni amministrative di spettanza del Comune. **E'** individuata, **in** capo al Responsabile di servizio del Comune di Spoltore competente per materia **o alle altre figure individuate dal Regolamento dei servizi.**

10. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta o dalle Ordinanze di ingiunzione di pagamento sono incamerati dal Comune di Spoltore.

Art. 42 SANZIONI ACCESSORIE

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D. Lgs. 114/98, in caso di particolare gravità o recidiva, l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2(due) volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 43 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da n. 43 articoli, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Da tale data è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

ITER APPROVAZIONE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che saranno intervenute le pubblicazioni di legge.

INDICE

Introduzione	Pag.	1
Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	“	3
Art. 2 - Fonti normative	“	3
Art. 3 - Definizione	“	4
Art. 4 - Sfera di applicazioni del Regolamento	“	5
Art. 5 - Attribuzioni delegate al Comune	“	6
Art. 6 - Individuazione - localizzazione aree pubbliche – mercatali e fieristiche	“	6
Art. 7 - Localizzazione dei posteggi isolati	“	14
Art. 8 - Modalità per l’esercizio dell’attività in forma itinerante “		14
Art. 9 - Disciplina degli imprenditori agricoli – ambito di applicazione	“	15
Art. 10 - Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature “		16
Art. 11 - Esercizio dell’attività di vendita degli imprenditori agricoli in forma itinerante	“	16
Art. 12 - Criteri per l’assegnazione della concessione di posteggi – imprenditori agricoli	“	16
Art. 13 - Orario di svolgimento attività	“	17
Art. 14 - Domanda di rilascio autorizzazione	“	18
Art. 15 - Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione	“	19
Art. 16 - Rilascio dell’autorizzazione	“	19
Art. 17 - Contenuto merceologico dell’autorizzazione	“	20
Art. 18 - Autorizzazione a soggetti non italiani	“	20
Art. 19 - Fiere - Sagre - Feste - manifestazioni. Domande contemporanee – Priorità	“	21
Art. 20 - Assegnazione dei posteggi non occupati - Spunta.. “		23
Art. 21 - Bando Pubblico - Assegnazione dei posteggi nel mercato	“	23
Art. 22 - Verifica delle assenze	“	24
Art. 23 - Posteggi non assegnati - Trasferimenti - Priorità ... “		24
Art. 24 - Verifica delle presenze	“	25
Art. 25 - Casi di gravità o di recidiva..... “		25
Art. 26 - Recidiva	“	25

Art. 27 - Revoca dell'autorizzazione e decadenza della Concessione	“	26
Art. 28 - Impedimenti all'esercizio dell'attività	“	26
Art. 29 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione ..	“	26
Art. 30 - Divieti a carico dei concessionari	“	27
Art. 31 - Vendita a domicilio	“	29
Art. 32 - Normativa igienico-sanitaria.....	“	29
Art. 33 - Canone occupazione di suolo pubblico	“	30
Art. 34 - Sospensione dell'atto di concessione	“	30
Art. 35 - Norme Generali	“	31
Art. 36 - Disposizioni compatibili	“	31
Art. 37 - Disposizioni transitorie e finali	“	32
Art. 38 - Esposizione dei documenti e pubblicità dei prezzi ...	“	32
Art. 39 - Rimandi	“	33
Art. 40 - Norme abrogate	“	33
Art. 41 - Sanzioni amministrative	“	34
Art. 42 - Sanzioni accessorie	“	35
Art. 43 - Entrata in vigore	“	35
Iter approvazione Regolamento	“	35
INDICE -	“	37

- Allegati:
- Planimetria mercato Spoltore Capoluogo;
 - Planimetria mercato loc. Frascone;
 - Planimetria mercato fraz. Santa Teresa;
 - Planimetria mercato fraz. Caprara;
 - Modello Avviso Pubblico;
 - Modello domanda avviso pubblico
 - Modello domanda transitoria;
 - Modello S.C.I.A. Itinerante;
 - Schema di concessione aree pubbliche.

CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

SERVIZIO SUAP

Prot. _____ del _____

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEI
POSTEGGI NEL MERCATO DEL _____
E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

AVVISO PUBBLICO IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 6 della Legge Regionale 23.12.99, n. 135;
- Visto l'art. 21 del Regolamento Comunale dei Mercati;
- Sentite le 00. SS. di categoria e dei consumatori;
- Visto il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
- **Vista la Conferenza unificata del 05.07.12,**

RENDE NOTO

Che nel mercato settimanale che si svolge nel territorio di questo Comune, nel giorno _____ sono disponibili i seguenti posteggi:

MERCATO DEL _____

N.	SETT. MERCEOL.	SPECIALIZZAZ.	SUPERF.

Gli interessati ad acquisire i posteggi liberi prima elencati, possono presentare apposita istanza in carta legale nella quale devono essere indicate:

- 1) Le generalità o la ragione sociale (in caso di società);
- 2) La nazionalità;
- 3) La specializzazione merceologica o attività prevista;
- 4) L'individuazione del posteggio n° _____;
- 5) La dichiarazione del possesso dei requisiti morali;
- 6) La dichiarazione di possesso dei requisiti Professionali (solo per il settore alimentare);
- 7) Il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di Commercio su Aree Pubbliche (se già in attività);

Eventuali titoli di priorità;

Le domande devono essere trasmesse al Comune a mezzo di lettera raccomandata entro 30 giorni dall'affissione del bando all'Albo Pretorio Comunale (farà fede il timbro postale della data di spedizione).

Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.

TITOLI DI PRIORITA' PER L'ESAME DELLE DOMANDE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione valgono i seguenti criteri di priorità:

- Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato;
- Maggiori garanzie igienico-sanitarie del mezzo di vendita;
- Specializzazione merceologica con minore presenza sul mercato;
- Anzianità **di impresa** come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- **Anzianità di esercizio dell'attività;**
- **Eventuale possesso del certificato di regolarità contributiva (DURC).**

I suddetti criteri di priorità saranno riconosciuti solo ed esclusivamente con la presentazione di atti o documenti probanti, in copia conforme all'originale.

A parità di titoli di priorità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dalla data di spedizione della raccomandata;

LA GRADUATORIA SARA' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono proporre motivato ricorso al Comune avverso la stessa;

Il responsabile del servizio entro i successivi 15 gg. decide sul ricorso;

Entro 30 gg. dalla fine del suddetto iter, il responsabile procede al rilascio del titolo autorizzativo;

Le domande devono essere presentate esclusivamente su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, pena l'esclusione dalla stessa.

Le domande incomplete o prive di elementi essenziali ai fini della valutazione saranno considerate irricevibili e quindi non valutabili.

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del Bando non producono effetto giuridico.

Il procedimento amministrativo è curato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

Per eventuali informazioni, l'addetto all'Ufficio competente ed il Comando della Polizia Municipale sono a disposizione per chiarimenti negli orari d'ufficio.

Si informa che ai sensi dell'art. 6 della L. R. 135/99, copia del presente Bando è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali Regionali di Categoria degli Operatori del Settore, maggiormente rappresentative e dei consumatori, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Spoltore, lì

In carta
semplice

Al Comune di **SPOLTORE** (PE)

Ufficio Commercio e Polizia Amm.va

OGGETTO: Avviso pubblico Prot. _____ del _____
Domanda di rilascio autorizzazione per il commercio su aree pubbliche
e Concessione posteggio nel mercato del _____ da
presentarsi entro il _____ . -

Il/la sottoscritto/a _____
nat_ a _____ il _____ residente
a _____ Cap. _____ Via _____ n. _____
Tel. _____ di nazionalità _____ Codice Fiscale _____
iscritto nel Registro Imprese della CCIAA di _____ al n. _____ del _____;
in proprio;
in qualità di legale rappresentante della Società _____
con sede legale a _____ Via _____
n. _____ P. IVA/ C.F. _____ coincidente con il numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese oppure partita IVA n. _____;
- titolare dell'autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dal Comune
di _____ per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui
all'art. 28, c. 1 del D. Lg. 31.3.98, n. 114, e art. 2, comma 15 della L. R. 135/99 e S.M.I. per
la vendita dei prodotti del settore merceologico:
alimentare non alimentare, con specializzazione merceologica _____
di cui alla lett. a) su posteggi dati in concessione;
lett. b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

In relazione a quanto in oggetto,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione del suolo pubblico per l'esercizio del
commercio su area pubblica nel posteggio n° _____, attualmente occupato, ubicato a
Spoltore, in Via /Piazza _____ di mq. _____ (ml.
_____ x ml. _____) per la vendita dei prodotti compresi nei settori merceologici
alimentare (specializzazione merceologica) _____
non alimentare

dichiara di essere:

- a)** in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi da 1 a 5 del D. Lgs. 59/10;
- b)** in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/10;
- c)** in possesso dell'attestato personale sanitario;
- d)** di avere maturato n. _____ presenze nel mercato; (dal _____ al _____);
- e)** di avere quale mezzo di vendita un banco temporaneo _____;
- f)** di avere un autoveicolo autorizzato sotto il profilo sanitario;
- g)** di non avere debiti nei confronti del Comune in merito all'occupazione di suolo pubblico (cosap, tarsu, ecc.);

I punti di cui alle lett. b) – c) – f) si riferiscono agli operatori che vendono e/o manipolano alimenti e bevande.

A tal fine si precisa che il/la sottoscritto/a, frequentatore/trice del mercato non è titolare di autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico, come potrà essere verificato dal registro delle presenze, pertanto, la presente richiesta è rivolta a sanare lo stato di fatto.

SI IMPEGNA

1) in caso di assegnazione del posteggio e della relativa concessione del suolo pubblico, la durata della stessa è quella relativa all'emissione della decisione della conferenza unificata Stato/Regioni, come indicato dal D. Lgs. 59/10 all'art. 70, c. 5 e come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare 3635/10 al punto 10.5/6/7;

2) a richiedere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 1, c. 1176 della L. 27.12.06, n. 296, qualora la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 28, comma 2 bis del D. Lgs. 114/98, con propria legge, condizioni il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività del commercio su area pubblica alla presentazione del DURC.

DICHIARA

Che in caso di assegnazione di quanto richiesto provvederà ad attestare quanto dichiarato con la presentazione di atti o documenti probanti in originale o copia conforme.

Il/la sottoscritt_, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990, n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dello art. 3 del D.P.R. 300/92 e del D.P.R. 403/98.

Spoltore, lì _____

Firma _____

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

Al Comune di **SPOLTORE (PE)**
 Servizio SUAP

OGGETTO: Domanda di rilascio autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e
 Concessione posteggio nel mercato del _____
 da presentarsi entro il _____. **(Transitoria)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato
 a _____ il _____
 residente a _____ Cap. _____
 Via _____ n. ____ Tel. _____
 di nazionalità _____ Codice Fiscale _____

**iscritto nel Registro Imprese della CCIAA di _____ al n. _____
 del _____ ;**

- in proprio
- in qualità di legale rappresentante della Società _____
 con sede legale a _____ Via _____
 n. _____ P. IVA/ C.F. _____ coincidente con il
 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese oppure partita IVA n. _____;

**- titolare dell'autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dal Comune
 di _____ per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui
 all'art. 28, c. 1 del D. Lg. 31.3.98, n. 114, e art. 2, comma 15 della L. R. 135/99 e S.M.I.
 per la vendita dei prodotti del settore merceologico:**

- alimentare
- non alimentare, con specializzazione merceologica _____
 di cui alla lett. a) su posteggi dati in concessione;
 lett. b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

In relazione a quanto in oggetto,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 37, c. 5 del vigente Regolamento comunale, il rilascio dell'autorizzazione
 e relativa concessione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su area pubblica nel
 posteggio n° _____, ubicato a Spoltore, in Via/Piazza/Frazione
 _____ di mq. _____ (ml. _____ x ml. _____)
 per la vendita dei prodotti compresi nei settori merceologici:

- alimentare (specializzazione merceologica) _____
- non alimentare

dichiara di essere:

- a)** in possesso de i requisiti morali previsti dall'art. 4 bis, commi da 1 a 4 della L. R.
 135/99;
- b)** in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 4 bis, comma 5, lett. ____ della
 L.R. 135/99;
- c)** in possesso dell'attestato di formazione personale sanitario;

- o **d)** di avere maturato n. _____ presenze nel mercato _____;
(dal _____ al _____);
- o **e)** di avere quale mezzo di vendita un banco temporaneo _____;
- o **f)** di avere un autofurgone autorizzato sotto il profilo sanitario;
- o **g)** di non avere debiti nei confronti del Comune in merito all'occupazione di suolo pubblico (tosap, tarsu, ecc.);

I punti di cui alle lett. b) – c) – f) si riferiscono agli operatori che vendono e/o manipolano alimenti e bevande.

A tal fine si precisa che il/la sottoscritto/a, frequentatore/trice del mercato è/non è titolare di autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico, come potrà essere verificato dal registro delle presenze.

SI IMPEGNA

- a. in caso di assegnazione del posteggio e della relativa concessione del suolo pubblico, al rispetto della durata stabilita dal Regolamento;
- b. a richiedere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 1, c. 1176 della L. 27.12.06, n.296, qualora la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art.28, comma 2 bis del D. Lgs. 114/98, con propria legge, condizioni il rilascio della autorizzazione all'esercizio della attività del commercio su area pubblica alla presentazione del DURC.

DICHIARA

Che in caso di assegnazione di quanto richiesto provvederà ad attestare quanto dichiarato con la presentazione di atti o documenti probanti in originale o copia conforme.

Il/la sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità, è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990, n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. 300/92 e del D.P.R. 403/98,

Spoltore, lì _____

Firma _____

- o Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

Allo Sportello Unico Attività
Produttive dei Comuni Pescaresi
Via Passolanciano, n. 75
65100 Pescara

OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Art. 5, comma 7 - L.R. 135/99 e s.m.i.; art. 8 Regolamento Aree Pubbliche – Spoltore. -

Il/la sottoscritto/a _____
nat_ a _____ il _____
residente a _____ Cap. _____
Via _____ n. ____ Tel. _____ di
nazionalità _____ Codice Fiscale _____ iscritto nel
Registro Imprese della CCIAA di _____ dal giorno _____;

- in proprio,
- in qualità di legale rappresentante della Società - _____
con sede legale a _____ Via _____ n. ____
P. IVA/ codice fiscale _____ coincidente con il numero di Iscrizione
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ dal _____;

SEGNALA

L'INIZIO dell'attività per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante -
Spoltore - Via /Piazza/Frazione _____
di mq. _____ (ml. _____ X ml. _____) da esercitarsi dal _____ al _____
in occasione della manifestazione _____
e della relativa concessione di suolo pubblico per la vendita dei prodotti compresi nei settori
merceologici:

- alimentare non alimentare tipologia merceologica _____

Il/la sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990, n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. 300/92 e del D.P.R. 403/98,

- dichiara** di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;
- (eventuale) **dichiara** di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali

DA COMPILARE PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per le Imprese Individuali e Società

1) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- o avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione, la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- o aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; **1)**
- o aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- o essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- o essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 prima del 4 luglio 2006 per l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. **2)**

Solo per le Società

2. - o che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _____
in qualità di legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale, che ha compilato la dichiarazione di cui all'all. B.

1) la L. R. 59/10 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 53422 del 18.5.2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
2) la L. R. 59/10 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 61559 del 31.5.2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini della normativa antimafia

o Dichiaro che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l'autocertificazione sono:

cognome e nome	qualifica societaria
.....
.....
.....
.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa..

Allega: allegato A (per le società) o Allegato B (dichiarazione requisiti professionali)

Lì _____

Firma

o Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) (quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART.2 DPR 252/1998 (solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome _____ Nome _____ C.F.
 Data di nascita/...../..... Cittadinanza Sesso: M o Fo
 Luogo di nascita: Stato Provincia Comune
 Residenza: Provincia Comune
 Via, piazza, ecc. N. CAP.

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente.
 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Allegata fotocopia di documento di identità

Data Firma

Cognome Nome C.F.
 Data di nascita/...../..... Cittadinanza Sesso: Mo Fo
 Luogo di nascita: Stato Provincia Comune
 Residenza: Provincia Comune
 Via, piazza, ecc. N. CAP.

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente.
 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Allegata fotocopia di documento di identità

Data Firma

Cognome Nome C.F.
 Data di nascita/...../..... Cittadinanza Sesso: Mo Fo
 Luogo di nascita: Stato Provincia Comune
 Residenza: Provincia Comune
 Via, piazza, ecc. N. CAP.

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente.
 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Allegata fotocopia di documento di identità

Data Firma

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO

(solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione)

IL SOTTOSCRITTO:

Cognome Nome C.F.
 Data di nascita/...../..... Cittadinanza Sesso: Mo Fo
 Luogo di nascita: Stato Provincia Comune
 Residenza: Provincia Comune
 Via, piazza, ecc. N. CAP.
 LEGALE RAPPRESENTANTE della società
 DESIGNATO PREPOSTO dalla società In data

DICHIARA

- 1) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;
- 2) Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

DA COMPILARE PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per le Imprese Individuali e Società

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; **1)**
- aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 prima del 4 luglio 2006 per l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. **2)**

Solo per le Società

2. o - che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _____
 in qualità di legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale, che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

1) La L. R. 59/10 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 53422 del 18.5.2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

2) La L. R. 59/10 non contempla questa ipotesi tra quelle che costituiscono requisito professionale, ma il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 61559 del 31.5.2010 ne ha sostenuto la validità ai fini dell'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegata fotocopia di documento di identità D.P.R. 445/00

Data

Firma

**SCHEMA DI CONCESSIONE DI UN'AREA POSTA ALL'INTERNO
DEL MERCATO SETTIMANALE DEL _____
UBICATO IN _____
PER LA POSA DI BANCO DI VENDITA O POSTEGGIO
FUORI MERCATO**

IL DIRIGENTE

Atteso che l'assegnatario/a, sotto meglio identificato/a, è in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche a posto fisso n. _____ del _____, rilasciata dal Comune di Spoltore, ai sensi della L. R. 135/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

Espletata la relativa istruttoria;

Visto il Regolamento Comunale per lo svolgimento dei mercati settimanali, giusta deliberazione del C.C. n. _____ del _____, emanato in attuazione della sopra nominata L. R. 135/99, e ogni altra normativa vigente in materia,

C O N C E D E

al/alla Sig./ra _____
nato/a a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) via _____
n. _____, C.F. _____ P.I. _____
l'autorizzazione ad occupare un'area posta all'interno del mercato del _____,
ubicato in _____ evidenziata nella planimetria con il n. _____
che figura come allegato A al vigente Regolamento comunale, alle condizioni tutte indicate
agli articoli seguenti:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, la concessione avrà durata **nei termini fissati dallo stesso fissato.**

La concessione è soggetta a canone di occupazione di suolo pubblico, da versare entro i termini fissati dal Regolamento per l'applicazione del canone, secondo le tariffe in vigore e con le modalità previste dal Regolamento comunale dell'esercizio su aree pubbliche.

Art. 2

L'area è concessa esclusivamente per la collocazione di un "banco" vendita, di mq. _____ per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso di cui alla L. R. 135/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concessionario non può, a pena di revoca della concessione, e salvo specifica autorizzazione del Comune, modificare, neppure temporaneamente, l'originaria destinazione per la quale l'area viene concessa, né modificare la superficie di cui sopra, né installare attrezzature aggiuntive, di qualsiasi tipo.

Art. 3

L'area oggetto della concessione, su cui sarà collocato il banco, ha le seguenti dimensioni: mt. _____ x mt. _____ per complessivi mq. _____; tale superficie costituisce la dimensione autorizzata dell'occupazione, su cui verrà, quindi, calcolato l'importo della tariffa per l'utilizzo del posteggio. (Cosap – Tarsu ecc.)

Art. 4

Sull'area oggetto della concessione potranno essere collocate esclusivamente installazioni di carattere mobile, con tassativo divieto di qualsiasi tipo di struttura da fissare stabilmente al

suolo. Non potranno essere apportate modificazioni o alterazioni alla pavimentazione e alle strutture dell'area oggetto della concessione.

In caso di manomissione del suolo, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune.

Eventuali danni arrecati dovranno essere riparati tempestivamente, e, comunque, entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla loro natura ed entità.

Art. 5

Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa legale e regolamentare vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivanti dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, e previo avviso scritto, disporre in qualunque momento la rimozione temporanea dell'occupazione, la sospensione dell'esercizio del mercato, nonché la modifica degli orari e/o dell'area, per incompatibilità con altre iniziative occasionali, o per altri comprovati motivi.

Nei casi di urgenza, l'avviso potrà essere fatto anche verbalmente.

Art. 7

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione, anche parziale o temporanea, dell'area.

L'eventuale subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività, che deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, comporta il trasferimento della presente concessione in capo al subentrante, purchè sia comprovato l'effettivo trapasso dell'azienda commerciale.

Nei casi di cui al comma precedente, fino a quando la concessione non venga formalmente volturata al subentrante, rimane responsabile, a tutti gli effetti, il precedente concessionario.

Art. 8

Il concessionario assumerà a proprio carico tutte le spese relative alla gestione dei beni di cui trattasi, ivi comprese quelle relative ad allacciamenti e consumi delle utenze.

Lo stesso è tenuto a mantenere l'area in concessione in condizioni di perfetta pulizia e decoro, tenendo anche a disposizione, accanto al banco vendita, almeno un cestino portarifiuti ed alla chiusura delle operazioni di vendita raccogliere i rifiuti in appositi contenitori o sacchi in plastica che gli verranno di volta in volta consegnati.

Art. 9

La concessione s'intenderà decaduta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- perdita dei requisiti morali, di cui all'art. 4 bis, della Legge Regionale n. 135/99;
- revoca della licenza per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso, rilasciata dal Comune di Spoltore;
- mancata occupazione del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo – complessivamente superiore a quattro mesi, (sedici giornate) fatte salve le assenze dovute a motivi di salute, gravidanza e gli altri motivi previsti dal Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche, purchè adeguatamente documentate;
- mancato pagamento della TOSAP, TARSU ecc. dovuto;
- l'attività è sospesa fino a quando non viene regolarizzato il pagamento.

Art. 10

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, ovvero di modificare a suo insindacabile giudizio le clausole in essa contenute, in tutto o in parte, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Possono essere causa di revoca anche:

- gravi e/o reiterate violazioni alle condizioni della presente concessione, per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse;
- l'accertamento di danni alle proprietà comunali.

Salvo che ricorrano ragioni di urgenza della revoca è dato al concessionario un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 11

Alla scadenza della concessione l'area dovrà essere consegnata in perfette condizioni e libera da qualsiasi occupazione.

Art. 12

L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento compiere controlli e ispezioni per verificare il rispetto delle altre condizioni contenute nella presente concessione.

Art. 13

E' fatta salva ogni altra autorizzazione occorrente ai sensi di Legge, per il regolare esercizio dell'attività.

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE

Spoltore, lì